



Chiarimenti sulla sospensione per decreto delle attività dopo il 25 marzo

Con il DM-MiSE-25-03-20 sono state apportate alcune modifiche al DPCM 22 marzo 2020 che decretava la sospensione dell'attività economiche non essenziali dopo il 25 marzo. Le imprese soggette a chiusura per decreto potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Pertanto, sarà possibile espletare le attività ivi indicate fino alla mezzanotte del 28 marzo (compreso)

Il decreto però consente comunque la prosecuzione delle “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali” di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Si evidenzia che questa disposizione richiama esclusivamente l'allegato al DPCM del 22 marzo e non l'allegato 1 del precedente DPCM dell'11 marzo. Così come modificato dal [Decreto](#)

Tra le suddette attività si ritiene possano rientrare, ad esempio, le seguenti attività commerciali:

- 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;
- 46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria;
- 46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico, che risulta funzionale all'attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di

costruzioni e installazioni consentita dal DPCM.

Lo stesso vale per alcune attività produttive, quali ad esempio:

- 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero, necessaria per la produzione di tappi da impiegare nell'imbottigliamento del vino;
- 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo, volta ad assicurare la produzione di bottiglie.

Per poter proseguire l'attività funzionale ad altre filiere è necessario inviare apposita comunicazione al Prefetto della provincia in cui essa è ubicata, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi che sono attinenti alle attività consentite.

Una volta effettuata la comunicazione, l'attività potrà proseguire senza necessità di ulteriori adempimenti. Sarà eventualmente il Prefetto a disporre la sospensione con un successivo provvedimento.

Si sottolinea infine che le attività di commercio via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono restano consentite ed è quindi possibile che vi si dedichi del personale con l'accortezza di ridurlo allo stretto indispensabile ove non sia possibile operare integralmente da remoto.

Le uniche attività oggi consentite all'interno dei locali commerciali chiusi sono pertanto limitate a quelle strettamente indispensabili all'eventuale gestione degli ordini arrivati via internet (o per telefono etc.) e/o per le consegne al domicilio del cliente, ove non sia possibile operare integralmente da remoto.

Per chi dovesse rimanere fisicamente in azienda a gestire gli ordini, il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) di cui al protocollo del 14 marzo 2020.

La Camera di Commercio di Cosenza, inoltre, precisa che:

- nessuna comunicazione è dovuta all'Ufficio del Registro delle Imprese per il periodo di sospensione obbligatorio dell'attività disposto dal DPCM 22 marzo 2020 e da eventuali, precedenti o successivi, atti normativi emanati per far fronte all'attuale periodo di emergenza sanitaria
- per tutte le attività, anche quelle non soggette a sospensione obbligatoria, non è dovuta alcuna comunicazione alla Camera di Commercio se il periodo di sospensione è inferiore a 30 giorni (c.d. sospensione "breve")
- nel calcolo dei 30 giorni non è conteggiato il periodo di sospensione obbligatoria;
- la sospensione 'breve' dell'attività può essere comunicata al solo SUAP e 'può' essere comunicata anche alla Camera di Commercio. La denuncia, in questo caso, è soggetta al diritto di segreteria e all'imposta di bollo, ove dovuta.

**CONSULTA
APERTE>>>>>**

QUI

QUALI

ATTIVITÀ

RIMANGONO

